

COMUNE DI SGONICO – ZGONIK

Parere del Revisore Unico

U.S.G.

COMUNE DI SGONICO (Trieste)	
OBČINA ZGONIK (Trst)	
Ric. Prej.	08 LUG. 2026
Cat. Kat.	2-11 N. St. 5809

FONDAZIONE “DURANTE E DOPO DI NOI. DONNA COLONNA DEI PRINCIPI DI STIGLIANO”

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COME SOCIO SOSTENITORE

Il sottoscritto dott. Paolo Maestrutti, Revisore Unico del Comune di Sgonico-Zgonik, ha esaminato la proposta di Deliberazione Consiliare del Comune di Sgonico - Zgonik avente ad oggetto “Fondazione Durante e dopo di noi Donna Colonna dei Principi di Stigliano - autorizzazione alla presentazione della domanda come socio sostenitore”.

Dalla documentazione trasmessa e dalla proposta ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del TUEL emerge quanto segue.

Richiamati:

- l'atto costitutivo della Fondazione “Durante e dopo di noi. Donna Colonna dei Principi di Stigliano”, stipulato in Trieste il 30/12/2019, rep. n. 120551 – racc. n. 24936;
- lo Statuto della Fondazione, allegato alla proposta di deliberazione;
- l'art. 8 dello Statuto, che individua le modalità di adesione alla Fondazione in qualità di membro sostenitore, ammettendo soggetti pubblici e privati che contribuiscano agli scopi della Fondazione;
- la nota della Fondazione prot. n° 4127/2025, con cui è stato chiarito che, in caso di adesione successiva alla costituzione, il conferimento previsto per i soci sostenitori è unico e non ricorrente;

Esaminati gli allegati relativi all'atto costitutivo e allo Statuto della Fondazione.

Considerato:

che dalla documentazione esaminata risulta che:

- la Fondazione è Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, non distribuisce utili e destina proventi e rendite al perseguimento delle finalità statutarie di sostegno alle persone con disabilità;
- la Fondazione è sottoposta ai controlli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
- i membri sostenitori possono essere soggetti pubblici o privati che contribuiscano agli scopi della Fondazione mediante conferimento in denaro non inferiore a Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

Preso atto che:

- l'adesione in qualità di socio sostenitore comporta un conferimento una tantum e non ricorrente, pari a Euro 1.000,00;

- i conferimenti effettuati da enti pubblici sono in ogni caso soggetti alle ordinarie procedure di autorizzazione, impegno e liquidazione previste dalle norme in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;

Verificato che:

- l'adesione non comporta acquisizione di quote di partecipazione societaria né partecipazione al capitale di rischio, trattandosi di ente non lucrativo privo di capitale sociale;
- non sussiste responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto alla quota versata, stante l'esclusione di responsabilità dei partecipanti e dei sostenitori prevista dall'atto costitutivo, salva quella degli amministratori ex art. 18 c.c.;
- non sussistono obblighi automatici di ripianamento perdite o di ricapitalizzazione a carico dell'Ente;
- non sussistono vincoli finanziari pluriennali impliciti, essendo il conferimento unico e non ricorrente;

Rilevato che:

- in caso di scioglimento della Fondazione, l'art. 19 dello Statuto prevede la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore operanti nell'ambito della disabilità, ovvero al Comune fondatore e ai Comuni partecipanti per finalità socio-assistenziali;
- l'adesione si qualifica quale intervento di sostegno a finalità istituzionali e sociali dell'Ente, coerente con l'art. 2, comma 1, dello Statuto comunale; si raccomanda comunque un monitoraggio periodico dei rapporti con la Fondazione e della perdurante coerenza dell'adesione con le finalità istituzionali dell'Ente.

Esperita l'istruttoria di competenza e verificato che l'adesione risulta coerente, congrua e sostenibile sotto il profilo finanziario, il sottoscritto Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare relativa all'autorizzazione alla presentazione della domanda di adesione, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione "Durante e dopo di noi – Donna Colonna dei Principi di Stigliano", in quanto conforme all'art. 239 del TUEL e coerente con le finalità istituzionali dell'Ente, non risultando, per l'importo e la natura una tantum del conferimento, elementi ostativi sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Luogo e data

Sgonico – Zgonik, 08/07/2026

IL REVISORE UNICO

PAOLO MAESTRUTTI

